



OGGETTO: Circolare 3.2015

Seregno, 19 gennaio 2015

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99, la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge stabilità 2015). Di seguito si evidenziano alcune delle principali novità di interesse generale.

Le novità in sintesi

TEMA	NORMA	NOVITÀ
STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO	Co. da 12 a 15	<p>Dal 2015 viene attribuito un credito (bonus) - che non concorre alla formazione del reddito - per i redditi da lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. In particolare è previsto che il credito compete in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;- all'importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. <p>Tale credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno.</p>
DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP	Co. 20	<p>A decorrere dal 2015 si consente la deduzione integrale agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione.</p> <p>È dunque deducibile la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11.</p>
VECCHIA ALIQUOTA IRAP AL 3,9% (NON AL 3,5%)	Co. 22	Per il 2014 l'aliquota IRAP rimane invariata al 3,9%
TFR IN BUSTA PAGA	Commi da 26 a 34	Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato , esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, di percepire la quota maturanda di TFR , al netto del con-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

		<p>tributo IVS dello 0,5%, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.</p> <p>La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare.</p> <p>La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.</p> <p>La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.</p>
ECO-BONUS E RISTRUTTURAZIONI	Co. 47 - 48	<p>Si confermano fino al 31-12-2015:</p> <p>1) l'applicazione della maggiore aliquota IRPEF del 65% per le spese sostenute per gli interventi relativi al risparmio energetico su edifici esistenti e su parti comuni condominiali;</p> <p>2) applicazione della maggiore aliquota IRPEF del 50% alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.</p>
AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI	Co. 657	<p>Le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'8% (anziché 4%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico.</p>
NUOVO REGIME DEI MINIMI	Co. 54 a 89	<p>Si istituisce, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.</p> <p>Si rinvia circolare 4.2015 per un approfondimento della materia.</p>
MISURE PER LA FAMIGLIA - BONUS BEBE'	Co. da 125 a 129	<p>La disposizione è diretta a prevedere, per ogni figlio nato o adottato <u>dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017</u>, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.</p> <p>Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno, sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.</p> <p>L'assegno di cui al presente comma è corrisposto a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività.</p> <p>Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.</p>



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS	Co. 137-138	A partire dal 2015 viene portato a 30.000 euro annui , il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS , in relazione alle quali spetta la detrazione, ai fini IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2% del reddito d'impresa.
NON IMPONIBILITA' IVA ART. 8-BIS CESSIONI BENI EXTRA-UE FINI UMANITARI	Co. 139	Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie , sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
AUMENTA IL LIMITE SABATINI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E BENI STRUMENTALI	Co. 242	L'importo massimo dei finanziamenti concessi dalla Sabatini , di cui al comma 8 dell'articolo 2 del DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro .
NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE	Co. 631-632	Con decorrenza 1-1-2015, il regime del reverse charge di cui all'art. 17 Dpr 633/1972 è applicato anche alle prestazioni di servizi di pulizia , di demolizione , di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici ; Subordinata invece al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di una misura di deroga, verrà a breve applicato il regime del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). Le disposizioni sono applicabili per un periodo di 4 anni . Si veda l'apposita circolare 5.2015 di approfondimento.
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO E COMPLIANCE FISCALE	Co. da 634 a 639	La disciplina dell'istituto del ravvedimento, ai soli fini dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con l'introduzione di significative modifiche all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Sono aggiunte le ulteriori misure di sanzioni ridotte pari a: - 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore; - 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

		<p>quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene do-po la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4), salvo che la violazione rientri tra quelle indicate negli artt. 6, c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, c. 5 (omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) del D. Lgs. 471/1997.</p>
ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATTIVI	Co. 638-639	<p>Sono abrogate le disposizioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">- adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per la definizione degli accertamenti con adesione di imposte sui redditi e IVA (art. 5 D. Lgs. 218/1997);- adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per la definizione di altre imposte (art. 11 D. Lgs. 218/1997);- adesione al Pvc (art. 5-bis D. Lgs. 218/1997). <p>Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di IVA e di altre imposte indirette, notificati e ai Pvc in materia di imposte sui redditi e di IVA consegnati entro il 31.12.2015.</p> <p>È abrogata anche la disposizione che prevedeva la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate se l'avviso di accertamento e di liquidazione non era stato preceduto dall'invito al contraddittorio, nel caso di rinuncia all'impugnazione (acquiescenza rafforzata); tale abrogazione opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1.01.2016.</p> <p>Tali istituti sono infatti integralmente assorbiti dalle nuove fattispecie di ravvedimento operoso.</p>
DICHIARAZIONE IVA A FEBBRAIO	Co. 641	<p>Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'IVA dovuta per il 2015 la dichiarazione IVA annuale (dal 2016) deve essere presentata entro il mese di febbraio e non può più essere presentata in forma unificata con il modello Unico. Viene completamente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.</p>



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

BOLLO AUTO D'EPOCA	Co. 666	È abrogata la disposizione che prevedeva l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture ultraventennali.
TASI	Co. 679	Confermato anche per il 2015 il livello massimo della TASI al 2,5 per mille.
TRANS FRONTALIERI – REDDITO IMPONIBILE	Co. 690-691	Dal 01.01.2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente i 7.500 euro. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI	Co. 692-693	Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, è prorogato al 26 gennaio 2015.
ASD E SSD - NUOVO LI- MITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	Co. 713	Viene portato a 1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i 516,46 euro).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino